

Procedimento
Procedimento

Il giudice, dott. Vincenzo Pellegrino
decidendo sulla richiesta di archiviazione, datata 10.3.2023, formulata dal PM
nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED], indagati nel presente
procedimento del reato di cui all'art. 584 c.p., commesso il 10.5.2022 in Salerno,
e sulle opposizioni proposte dal GNPL, dall'Associazione Antigone onlus, da [REDACTED]
e da [REDACTED] pervenute con gli atti il 30.6.2023;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 26.9.2023;
letti gli atti (in particolare le memorie depositate nell'interesse delle parti
private) e sentite le parti comparse;

OSSERVA

La sola opposizione proposta nell'interesse dell'associazione Antigone onlus è
inammissibile per il difetto, radicale o di prova, dei requisiti sostanziali e
processuali richiesti dagli artt. 91, 92 e 93 c.p. (in particolare tra tutti l'assenza di
scopo di lucro).

Ad ogni modo delle osservazioni critiche contenute nella stessa si terrà conto
per fine preminente di completezza di valutazione.

L'ambito della presente valutazione è necessariamente compreso tra due
criteri determinativi: in primo luogo, il testo novellato dell'art. 408 c.p.p., secondo
cui quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari - naturalmente
sul presupposto della completezza delle stesse - non consentono di formulare una
ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di
archiviazione; ragionevole previsione della condanna intesa come alta probabilità
della dimostrazione dibattimentale della verifica del fatto e della colpevolezza
degli indagati; in secondo luogo, la previsione del delitto di cui all'articolo 584
codice penale che consiste nell'uccisione di un uomo che si verifica contro la
volontà dell'agente la cui condotta era, comunque, improntata alla volontà di
nuocere attraverso gli atti volontari della percossa e soprattutto della lesione
personale; previsione che determina l'ambito dell'indagine medico legale che
dovrà accertare, tenuto conto della natura dei mezzi impiegati, del tipo di lesioni
prodotte, della sede e del numero delle lesioni stesse, se la volontà dell'agente
fosse diretta a ferire la vittima o a cagionare la morte; in questo ambito,
fondamentale è anche la valutazione degli effetti della condotta delittuosa, al fine
di ricercare eventuali alterazioni di natura para-fisiologica, ovvero patologica,
preesistenti o sopravvenute nella vittima, che abbiano avuto un ruolo nel
determinismo dell'evento; gradatamente, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 586
codice penale che si differenzia dal delitto di cui all'art. 584 c.p. poiché in questo
caso il decesso della vittima è conseguenza di un reato diverso da quelli di percosse
o di lesioni personali e l'indagine medico legale sarà volta a definire le caratteristiche
delle lesioni, la loro natura, numero e sede nonché a definire i mezzi che le hanno
prodotte e ha valutare il rapporto di causalità tra le lesioni e il decesso

Ciò brevemente premesso, la richiesta di archiviazione è coerente con
l'applicazione dei suddetti criteri interpretativi e va accolta, anche a considerare le
argomentazioni svolte nelle opposizioni, sebbene con una precisazione che fuga o
che quantomeno fortemente ridimensiona la suggestione, che la richiesta stessa
avalla, di una condotta degli agenti non perfettamente consona ai criteri di
continenza nell'esercizio della forza.

La richiesta di archiviazione è stata fondata - ineccepibilmente - su due basi
argomentative: la "prova" dichiarativa e l'esito della consulenza tecnico -
legale; conseguentemente, le opposizioni si sono omologate alla richiesta di
archiviazione, ovviamente in funzione critica di questa.

Senonché, ed è questa la parte in cui maggiormente ci si discosta dalla
richiesta di archiviazione, quanto alla "prova" dichiarativa il PM ha basato le sue
argomentazioni essenzialmente sulle informazioni che [REDACTED] e [REDACTED]

█ gli hanno reso, il 1.7.2022, laddove quelle (ultime) dichiarazioni devono essere valutate criticamente, per saggiare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, proprio nella prospettiva dibattimentale, nel complesso sia delle affermazioni rese dai predetti sia degli altri elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

Risulterà in questo modo - a parere dello scrivente - evidente che la "prova" dichiarativa è caratterizzata da limiti intrinseci di credibilità dei testimoni e obiettivi di attendibilità del loro narrato - specie con riferimento alle dichiarazioni ultime rilasciate l'1.7.2022 al PM - che sono inemendabili (in questa sede, anche disponendo ulteriori indagini e in dibattimento), anche, ma non solo per il sopravvenuto decesso di █

Va rimarcato che la "prova" dichiarativa ha assunto un ruolo centrale nel tentativo di ricostruzione dei fatti anche in ragione di un dato (per certi versi sconcertante) accertato nel corso delle indagini preliminari: l'impianto di videosorveglianza interna alla VI Sezione della Casa Circondariale █ di █ oltre a inquadrare solo il corridoio e non l'interno delle celle (come è ovvio), era malfunzionante, per cui le registrazioni acquisite dalla polizia giudiziaria sono risultate prive di "fluidità" (i frame si susseguivano con pause anche di svariati secondi) a causa di un problema tecnico (il guasto di uno switch di rete situato nel locale tecnico sottostante la I Sezione) che le rendeva sostanzialmente non interpretabili, quindi non utili per la ricostruzione degli avvenimenti (almeno di quelli avvenuti nel corridoio inquadrato).

Ciò preposto, valgano in merito le seguenti considerazioni.

1) Il detenuto █ nelle informazioni che rendeva il 13 maggio 2022 alle ore 14:40 ricordava che al momento del fatto egli si trovava nell'area passeggio per la fruizione dell'ora d'aria insieme a █ suo compagno di cella; improvvisamente sentivano un frastuono e si rivolgevano verso la finestra del detenuto █ si vedrà vicino di cella del █ - per chiedere cosa stesse accadendo; il detenuto █ avrebbe risposto loro che stavano "picchiando a █".

Questo passaggio delle informazioni del █ è stato valorizzato nelle opposizioni - insieme a altri elementi che si andranno a valutare - per accreditare l'ipotesi (il PM la definiva una suggestione) di un "pestaggio" da parte degli agenti penitenziari o, quanto meno, di una colluttazione dagli stessi provocata nel corso della quale precaricavano immotivatamente il detenuto loro affidato; in conclusione, quindi, per fondare processualmente la prova di una condotta degli indagati che o era causa immediata del decesso del █, quanto meno, in coerenza con gli esiti della consulenza medico - legale, era stata la causa scatenante del malore che ne provocava la morte.

Quanto affermato da █, però, sebbene non direttamente contraddetto da altre fonti di prova quanto meno è smentito implicitamente da esse; dell'affermazione del █ non si ha traccia in quanto dichiarato da █ sempre il 13 maggio 2022; costui confermava che si trovava con il compagno di cella nell'area passeggio e che improvvisamente sentivano un frastuono; ricordava però che a quel punto si erano rivolti "all'appuntato" per risalire in cella e che questi non rispondeva loro; dopo poco erano stati raggiunti da "un altro appuntato" che diceva loro di attendere.

Quindi, █ nel suo resoconto non solo non attribuiva - semplicemente perché non se n'era reso conto in quel frangente o, comunque, non l'aveva appreso - il "frastuono" alla colluttazione che stava impegnando il █ e i due agenti della penitenziaria ma non riferiva né che ne avevano interrogato █ e tanto meno che questi avesse loro gridato che "stavano picchiando a █".

L'affermazione del █ su quanto sarebbe stato gridato da █ non trovava conferma neppure nelle dichiarazioni rese da quest'ultimo il 13.5.2022 e l'1.7.2022; nella prima occasione, non c'è alcun cenno all'episodio narrato dal █ nella seconda occasione, evidentemente sollecitato indirettamente il ricordo dal PM, █ riferiva solo che nella cella di fronte alla sua si trovavano █ e

quelli, però, in quel momento, cioè al momento degli accadimenti nella stanza del [redacted] "stavano fuori, all'ora d'aria"; nessun riferimento, quindi, ancora una volta, e in via definitiva, al fatto che avrebbe gridato ai due detenuti all'ora d'aria che "stavano picchiando [redacted]".

Le argomentazioni che si leggono nelle opposizioni fondate su questa dichiarazione, pertanto, sono insostenibili, perché frutto di una mera suggestione dichiarativa.

2) [redacted] detenuto ristretto nella cella adiacente a quella del [redacted] certamente nulla ha visto di quanto accadeva nel vano attiguo a quello in cui si trovava - e del resto, vista la sua posizione, nulla poteva vedere - ma deponeva su quanto aveva ascoltato; nelle informazioni rese il 13 maggio 2022, ricordava che, attraverso il cancello della stanza, aveva visto i due agenti entrare nella stanza adiacente e, poi, immediatamente dopo, aveva sentito il rumore di "uno schiaffo", anche se non era in grado di stabilire chi l'avesse dato a chi; dopodiché aveva sentito un susseguirsi di colpi e il [redacted] dire "basta ... fermatevi"; aveva visto il detenuto [redacted] avvicinarsi alla cella, chiamato dagli agenti che lo sollecitavano ad attivare l'allarme; non aveva visto [redacted] entrare nella cella ma solo affacciarsi in essa rimanendone fuori, facendo avanti e indietro nel tentativo di trovare e azionare il sistema di allarme.

Quindi, in questa prima occasione dichiarativa, sono due le circostanze obiettivamente rilevanti raccontate dal [redacted] poi riprese nelle opposizioni per sostenere la tesi accusatoria: lo schiaffo, immediatamente dopo l'entrata in cella degli agenti penitenziari, e la supplica del [redacted] ("basta ... fermatevi").

Entrambe le circostanze erano ribadite dal [redacted] nelle dichiarazioni dell'1.7.2022, quindi per questo aspetto se ne apprezza la costanza che, però, si arricchivano di particolari suggestivi che, per un verso, sono espressione chiara di una progressione dichiarativa accusatoria e, per altro verso, sono indice - lo si vedrà - di un probabile allineamento reciproco con [redacted] delle rispettive provalazioni; connotazioni - queste - che rendono il teste e la testimonianza (anche e di più nella prospettiva dibattimentale) inaffidabile; infatti, [redacted] aggiungeva due particolari non riferiti in precedenza e entrambi obiettivamente diretti all'aggravamento della posizione degli attuali indagati: in primo luogo, ricordava che quella mattina, quando si stavano recando nella cella del [redacted] aveva visto passare i due agenti che avevano "una brutta faccia, come se fossero molto nervosi"; si tratta di una mera valutazione, o addirittura di un'impressione, come tale è di nulla rilevanza probatoria ma che però evidenzia come il teste intendesse introdurre e avvalorare il tema di una "spedizione punitiva" ai danni del [redacted] tema che si ritroverà meglio sviluppato nell'ultima - contemporanea - versione provalata da [redacted] o, quanto meno, di una cattiva disposizione, di una posizione di aperta ostilità dei due agenti nei confronti del detenuto problematico, che facilmente era potuta sfociare, alla prima occasione, anche fornita dal [redacted] in un eccesso di violenza; in secondo luogo, il [redacted] riferiva che [redacted] aveva gridato (in luogo del "basta ... fermatevi" di cui alle dichiarazioni precedenti), un più esplicito "figlio di puttana mi stai uccidendo".

Va evidenziato che questa ultima circostanza (ossia il grido del [redacted] sia nella prima come nella seconda versione provalata dal [redacted] non trova riscontro, come si vedrà da qui a poco, nella dichiarazione di [redacted] unico altro presente al fatto (né in altre fonti di prova), che mai - nelle quattro occasioni in cui era sentito e nelle tre/quattro versioni che accreditava - ricordava un tale grido del [redacted].

Postponendo per un momento il tema dello "schiaffo", va detto qui che le argomentazioni che si leggono nelle opposizioni, basate sulla valorizzazione del grido del [redacted] ricordato dal [redacted] ("figlio di puttana mi stai uccidendo" o anche "basta ... fermatevi"), quindi, si basano (ancora più nella prospettiva dibattimentale) su un teste suggestivo, soggettivamente non credibile e su asserzioni non attendibili e con altrimenti confermate.

3) Infine, [redacted]

Costui rendeva quattro dichiarazioni e proponeva almeno tre diverse versioni dei fatti, tutte differenti anche su momenti essenziali della vicenda narrata ma accomunate da un'evidenza: una progressione accusatoria in danno degli indagati, caratterizzata anche dal tentativo di omologarsi su determinati fatti alle dichiarazioni provenienti da altri, in particolare da [REDACTED]. Costatazione che lo rende teste inaffidabile e che fa considerare le sue dichiarazioni - in larga parte - non utili per la ricostruzione dei fatti.

Va qui incidentalmente richiamato, perché condiviso e quindi volto a propria argomentazione, quanto dedotto dalla Difesa degli indagati nelle memorie depositate in ordine alla "vulnerabilità" testimoniale del [REDACTED] e del [REDACTED] fortemente motivati dal trarre dal tragico evento a cui avevano assistito e dalle dichiarazioni che erano chiamati a rendere, benefici e agevolazioni nel trattamento penitenziario, adducendo un pericolo (paventato ma del quale non c'è il benché minimo riscontro) per la propria incolumità, che avrebbe trovato e (auto)giustificazione proprio dalle (ingravescenti) dichiarazioni rilasciate a carico degli indagati.

[REDACTED] era sentito una prima volta il 10 maggio 2022 alle 14:30 da personale della casa circondariale di [REDACTED] e riferiva, innanzitutto, del litigio con [REDACTED] avvenuto la notte prima, quando, dopo aver collaborato con il compagno di cella, addirittura aiutandolo a separare i vestiti puliti da quelli sporchi (che il [REDACTED] riponeva in un unico borsone), improvvisamente e inaspettatamente, senza alcuna motivazione, mentre era appoggiato al cancello della stanza e parlava con l'assistente di sezione, era stato colpito alle spalle dal Fruttaldo con un pugno alla schiena e un morso al braccio destro; ricordava di avere bloccato l'aggressore e di avere così evitato di essere ancora colpito; l'agente di sezione gli aveva aperto il cancello della cella; egli ne era uscito e, successivamente, era stato collocato in un'altra stanza, senza potere prendere i suoi effetti personali che, invece, aveva chiesto di recuperare la mattina seguente agli altri agenti di sezione.

E' opportuno soffermarsi su questa prima, lineare, versione e su questa prima parte della vicenda narrata dal [REDACTED] perché essa trova conferma e riscontro in una serie di elementi di prova (ci si limita a quella dichiarativa perché quella documentale è tutta coerente con questa prima informazione del detenuto) concorrenti e perché, proprio questo riscontro di verosimiglianza e di attendibilità, primigenia, fornirà il metro di giudizio per affermare l'inattendibilità delle successive versioni proposte - anche sul punto - dal [REDACTED].

L'assistente [REDACTED] che aveva assistito alla aggressione, riferiva di aver visto il [REDACTED] assalire il detenuto [REDACTED] con calci e pugni; egli era intervenuto prontamente con l'ausilio del collega [REDACTED], aveva aperta la stanza e aveva diviso i due contendenti; nell'informativa del 10 maggio 2022 firmata dall'ispettore [REDACTED] con riferimento a quanto avvenuto la notte precedente alle ore 00.05 tra [REDACTED] e [REDACTED], si relazionava che, interpellati i due litiganti, il [REDACTED] tentava di minimizzare l'accaduto, il [REDACTED] si presentava visibilmente impaurito e agitato e riferiva di essere stato aggredito senza motivo dall'altro; il personale sanitario aveva riscontrato al [REDACTED] varie lesioni (Cfr. referto alle ore 00:25) ed era stato imposto il divieto di incontro tra i due detenuti e, considerata l'ora tarda e l'impossibilità di individuare altre soluzioni praticabili per ristabilire l'ordine e la sicurezza all'interno della sesta sezione, era stato disposto lo spostamento provvisorio di [REDACTED] dalla camera 10 alla camera 3, senza alcun altro provvedimento.

L'ultima parte delle dichiarazioni del [REDACTED] - quella relativa alla circostanza di essere stato lui, la mattina dopo a chiedere agli agenti in servizio nella Sesta Sezione di recuperare i propri effetti personali rimasti nella cella 10 è poi perfettamente coincidente con quanto affermato dai due indagati e dall'ispettore [REDACTED] nella sua relazione.

Queste prime dichiarazioni di [REDACTED], pertanto, risultano intrinsecamente coerenti e coerenti con gli altri concorrenti elementi di prova; hanno il limite di non investire la parte essenziale della vicenda.

██████████ era sentito una seconda volta il 13 maggio 2022 alle 11:00 (commissario ██████████ e ispettore capo ██████████) dichiarava che il mattino dopo il litigio aveva chiesto al personale di polizia penitenziaria di recuperare un quaderno, alcuni stracci per lavare a terra e degli asciugamani che aveva lasciato nella cella 10; in particolare, gli premeva recuperare il quaderno poiché all'interno c'erano le foto del figlio; riferiva che nel momento in cui il personale di polizia (i due attuali indagati) era entrato nella cella numero 10, egli era rimasto ad aspettare nei pressi del corpo di guardia, così come gli era stato ordinato; si era avvicinato, però, una prima volta, entrando nella cella per recuperare il quaderno, siccome gli agenti non sapevano quale fosse e gli avevano chiesto di individuarlo; non appena, però, era entrato nella stanza, quindi alla sua vista, il ██████████ aveva cominciato ad andare in escandescenze, inveendo verso il personale di polizia che, quindi, per assicurare la sua - del ██████████ - incolumità, lo bloccavano, mentre egli prendeva il quaderno blu, usciva dalla cella e si recava nuovamente al corpo di guardia ad attendere che gli aprissero la cella numero 3.

Quindi, non c'è menzione dello "schiaffo" collocato dal ██████████ immediatamente dopo l'ingresso degli agenti nella cella n. 10; non c'è menzione di una colluttazione precedente al suo ingresso in cella che, anzi, secondo questa versione dei fatti, avrebbe provocato l'esplosione di ira del ██████████; era il comportamento del ██████████ a determinare l'azione degli agenti che si erano limitati a broccare il

██████████ continuava ricordando che era stato chiamato dagli agenti una seconda volta per dare l'allarme e per cercare rinforzi; poi si era avvicinato di nuovo alla cella, quindi una terza volta, perché non riusciva ad azionare l'allarme e, quindi, sentendo il telefono squillare, lo consegnava al personale che stava nella stanza; in questa ultima volta, vedeva il ██████████ che si trovava nel vano doccia e l'agente più giovane (dovrebbe trattarsi del ██████████ che lo tratteneva, poiché quello continuava a dimenarsi; egli si era limitato a consegnare il telefono a un terzo agente che nel frattempo era accorso in sezione; subito dopo era uscito ed era tornato al suo posto; in questo ultimo momento vedeva ancora il ██████████ continuare a dimenarsi nel tentativo di divincolarsi.

In questa prima versione dell'accaduto, quindi, ██████████ non riporta due elementi rilevanti: il primo, nell'ottica difensiva (degli indagati), ossia la presenza di un coltellino rudimentale; l'altro in quell'opposta, lo schiaffo (si è già detto che mai riferirà invece di grida d'aiuto del ██████████ o di inviti rivolti agli agenti a fermarsi, cioè il portato delle dichiarazioni di ██████████).

Non vi è traccia nel resoconto del ██████████ di condotte illecite e anche solo illegittime o eccessive degli agenti (pestaggio o accanimento offensivo) ma solo l'esercizio della forza per bloccare il detenuto che fino all'ultimo, cioè fino alla terza occasione in cui entrando nella cella, ██████████ era spettatore dell'accadimento, tentava di divincolarsi in proiezione offensiva.

██████████ era ascoltato una terza volta nell'istruttoria amministrativa da una Commissione incaricata dal Provveditorato regionale per la Campania del DAP, il giorno 25.5.2022; nell'occasione premetteva di essere stato già sentito da personale della Casa Circondariale di Salerno e di avere loro "raccontato una versione dei fatti parzialmente veritiera", nutrendo un non meglio precisato timore per la propria incolumità.

È una prima circostanza che, nella totale assenza di riscontro del detto, ne inficia la attendibilità non solo di quanto già dichiarato ma anche nella proiezione delle future dichiarazioni.

In primo luogo, tornava su quanto accaduto la notte del 10.5.2022: ██████████ l'aveva aggredito alle spalle dandogli un pugno dietro la testa e un morso dietro al braccio destro; a questo punto "l'assistente di sezione" lo aveva sollecitato a reagire all'aggressione; egli aveva effettivamente bloccato il ██████████ e chiamato l'assistente di reparto perché intervenisse; questi lo cambiava di stanza mettendolo nella cella 3 e "al fine di recuperare i miei effetti personali gli agenti avevano sistemato ██████████ in una camera di sicurezza posta nella stessa sezione".

Nel resoconto di questa prima parte della vicenda c'è la rappresentazione di un'inverosimile istigazione da parte dell'agente di sezione che assisteva alla aggressione, a reagire contro il [REDACTED] e l'indicazione di una sistemazione, "provvisoria" del [REDACTED] in una cella di sicurezza ubicata nella sezione che non trova riscontro in alcuna delle relazioni di servizio in atti; ciò allo scopo di consentirgli di recuperare in sicurezza gli effetti personali che, però, egli faceva in modo parziale.

Infatti, continuava il [REDACTED], solo all'indomani si accorgeva che non aveva preso il quaderno blu e alcuni stracci e chiedeva agli agenti di servizio di poterli recuperare; questi, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'ispettore [REDACTED] al recupero degli oggetti, disponevano che restasse presso il corpo di guardia mentre loro si erano avviati verso la stanza del [REDACTED]; appena entrati, ricordava [REDACTED], sentiva un trambusto proveniente dalla stanza, come se stesse avvenendo "una colluttazione"; a quel punto, notava il piede di un agente, "poiché indossava un anfibio di ordinanza", che dall'interno della cella scalcia una lama fuori dalla porta; dopodiché sentiva il [REDACTED] gridare di "volere rimanere solo nella stanza" e la risposta degli agenti secondo cui "non puoi stare sempre da solo ... devi ringraziare le persone che vengono qua ad aiutarti a pulire la stanza"; a queste parole, ricordava [REDACTED], il [REDACTED] si lanciava verso gli agenti per aggredirli; egli si era accorto di ciò poiché, pur non scorgendo l'interno della cella, vedeva un agente uscire repentinamente fuori dalla stanza "come se stesse per difendersi e poi rientrare subito dopo in stanza", dicendo all'altro "portalo in bagno che da lì non si può muovere"; dopo circa un minuto era stato chiamato "a gran voce" da uno degli agenti, che lo invitava a entrare e a ritirare il quaderno poggiato sul letto; giunto all'interno della stanza, vedeva che il [REDACTED] era stato bloccato, in piedi, con le spalle al muro, per evitare che gli si potesse avventare contro; egli aveva preso il quaderno e era rientrato al posto di guardia; pochi minuti dopo veniva nuovamente chiamato a gran voce dagli agenti i quali gli chiedevano di azionare l'allarme antincendio; si recava, quindi, immediatamente alla ricerca del pulsante e lo trovava dietro al cancello nei pressi del corpo di guardia; pigiava il pulsante ma non funzionava; ritornava nuovamente nella stanza del [REDACTED] e avvisava gli agenti del malfunzionamento dell'allarme antincendio; in quel momento assisteva ad un'altra fase della colluttazione, con il [REDACTED] inginocchiato con le mani dietro la nuca, "come a proteggersi"; i poliziotti gli intimavano di chiamare qualcuno in aiuto; egli era ritornato al corpo di guardia con l'intento di allertare i soccorsi ma senza esito poiché sul posto non c'era nessuno; proprio in quel frangente squillava il telefono e sentiva l'apertura del cancello da cui entrava un'agente a cui dava il telefono cordless in mano; in quell'istante uno degli agenti che era nella stanza del [REDACTED] usciva fuori in corridoio, con la mano sinistra insanguinata; a quel punto si avvicinava alla cella 10 ed entrando scorgeva all'interno del bagno l'assistente [REDACTED] semi disteso nel piatto doccia, con le spalle parzialmente appoggiate, al muro, che teneva fermo il [REDACTED] con una presa intorno al collo e notava il colorito del [REDACTED] che era violaceo con le orbite degli occhi che sembravano fuoriuscite dalla sede naturale con la bava alla bocca; sopraggiungeva altro personale e egli si era allontanato; concludeva affermando che dopo quella vicenda era stato avvicinato da diversi agenti i quali gli facevano capire che era *meglio se si faceva i fatti suoi*.

Sinteticamente, in queste nuove dichiarazioni non compare ancora "lo schiaffo" ma il [REDACTED] introduce i rumori di una colluttazione immediatamente dopo che gli agenti sono entrati nella cella del [REDACTED] e l'episodio del coltello artigianale scalcia da uno dei due agenti fuori dalla cella.

La presenza del coltello (che poi avrà grande rilievo condizionante nell'ultima versione dell'1.7.2023) è un fatto certo.

[REDACTED] nella relazione di servizio del 26.5.2022, confermava che giungeva sul posto allertato dal detenuto [REDACTED] nei pressi della lavanderia e che trovava per terra "il coltello rudimentale"; il verbale di sequestro del 10 maggio 2022 ore 11:20 attesta il rinvenimento - però nella cella del [REDACTED] - di "un coltello rudimentale con lama lunga circa 4 cm prodotto apparentemente da

alluminio ricavato dalla bomboletta di gas e con manico nero ricoperto da nastro isolante nero”.

Va detto che secondo il resoconto del [redacted] la “colluttazione” avvertita immediatamente dopo l’ingresso degli agenti in cella è temporalmente – quindi, causalmente – collegata alla presenza del coltello; pertanto, non ascrivibile a un’aggressione prodotta dagli agenti della penitenziaria; questa prima parte della narrazione, peraltro, è coerente con la versione dei fatti degli attuali indagati. Anzi, dopo l’allontanamento del coltello dalla cella dopo uno scambio verbale tra agenti e [redacted] era stato quest’ultimo ad avventarsi contro quelli, almeno per quanto il [redacted] aveva potuto dedurre. In questa fase uno degli agenti invitava l’altro a portare il [redacted] in bagno, per renderne più difficili i movimenti e consentire l’ingresso in – relativa – sicurezza del [redacted] stesso per recuperare il quaderno, così come effettivamente avveniva.

In questo momento [redacted] era bloccato contro una parete del bagno, in piedi, con le spalle al muro.

Altro elemento dissonante con la precedente versione è che, in questa, il [redacted] sembra essere entrato nella cella non tre ma quattro volte: una prima volta, per recuperare il quaderno e si è detto della posizione del [redacted] una seconda volta, invitato a gran voce dagli agenti a azionare l’allarme evidentemente per non riuscire a contenere il [redacted] per l’azione oppositiva di costui; una terza volta per riferire agli agenti che non riusciva azionare l’allarme: qui vedeva il [redacted] inginocchiato con le mani dietro la nuca, “*come a proteggersi*”; un’ultima volta dopo avere visto [redacted] uscire dalla cella con una mano insanguinata, quando scorgeva all’interno del bagno l’assistente [redacted] semi disteso nel piatto doccia, con le spalle parzialmente appoggiate, al muro, che teneva fermo il [redacted] con una presa intorno al collo e notava il colorito del [redacted] che era violaceo con le orbite degli occhi che sembravano fuoriuscite dalla sede naturale con la bava alla bocca.

Anche in questa versione, pertanto, salvo il passaggio in cui riferiva di avere visto il [redacted] in ginocchio con le mani dietro la nuca “*quasi a proteggersi*”, mai il [redacted] riferisce di un “pestaggio” o di un accanimento degli agenti della penitenziaria in danno del detenuto; riferiva di una colluttazione tesa all’evidenza di disarmare il detenuto, una prima volta; riferiva dell’esercizio di forza fisica per tenerlo fermo contro la parete del bagno e evitare che lo aggredisse, una seconda volta; di una ulteriore colluttazione in occasione della quale erano gli agenti che chiedevano aiuto per contenere il [redacted] una quarta fase – coerente con il narrato della precedente versione dei fatti - in cui il [redacted] tratteneva con una presa al collo il detenuto, entrambi a terra sul piano doccia dove, nonostante le condizioni in cui versava, il detenuto tentava ancora di divincolarsi.

[redacted] rendeva un’ulteriore versione in data 01/07/2022 quando rendeva sommarie informazioni al pubblico ministero.

In questa occasione il racconto presenta differenze notevoli che toccano tutti quanti i momenti essenziali della vicenda, come in precedenza narrata, e che hanno una chiara proiezione all’aggravamento della posizione degli agenti della penitenziaria.

In primo luogo, [redacted] affermava di non essere stato lui a richiedere l’accesso alla cella dove era stato detenuto fino alla notte precedente unitamente al [redacted] ma che erano stati i due agenti della penitenziaria a venire davanti alla sua nuova cella e a dirgli che si sarebbe dovuto recare con loro nella cella 10 per prelevare i miei effetti personali.

Quindi un cambiamento radicale di prospettiva, non solo inverosimile (l’iniziativa degli agenti della penitenziaria) ma dissonante con tutto quanto detto in precedenza e la cui finalizzazione si comprende meglio alla luce delle ulteriori circostanze riferite (la prima volta) in questa occasione e mutate rispetto alle versioni precedenti.

[redacted] confermava che i due agenti avevano chiesto l’autorizzazione all’ispettore [redacted] e che questi aveva detto loro di non farlo entrare nella cella e di non farlo incontrare con il [redacted] ma, a questo punto, aggiungeva una serie di

particolari tendenti ad accreditare (così come lo era l'iniziativa di recuperare i suoi effetti personali proveniente dagli agenti) un intento vessatorio della penitenziaria, quantomeno una ostilità se non proprio la volontà di punire il [redacted] per quanto aveva fatto quella notte e in altre occasioni, perché detenuto problematico.

[redacted], infatti, introduceva le seguenti circostanze: gli agenti avevano portato con sé non il mazzo di chiavi, come era d'uso, ma soltanto la chiave specifica per aprire il cancello della cella del [redacted], il che gli era parso "anomalo"; uno degli agenti, segnatamente il [redacted], poco prima di dirigersi verso la cella 10, con un movimento quasi furtivo, ma alla sua presenza, certamente repentino, aveva preso un qualcosa dalla scrivania del corpo di guardia; si era trattato a detta del [redacted] di un gesto estremamente veloce ed egli non aveva avuto modo di vedere di che cosa si trattasse ma - ed è qui la suggestione - aveva collegato tale gesto al coltello che, certo, non poteva escludere che fosse detenuto dal [redacted] ma che - proprio in ragione del gesto del [redacted] - poteva essere stato introdotto artatamente da questi; infine - e qui il primo elemento di allineamento con quanto detto dal [redacted] - [redacted] ricordava che quando si avviavano verso la cella 10 i due agenti erano estremamente tesi e addirittura calzavano i guanti; in particolare, ricordava che era molto teso il [redacted] - sempre lui - e questo gli era sembrato "strano" unitamente al fatto - ribadiva - che avessero solo la chiave di quella specifica cella e non l'intero mazzo, come solitamente avveniva.

Avendo così introdotto questi particolari e circostanze nuove, obiettivamente induttive della volontà degli agenti (che avevano loro e non il [redacted] dedotta la necessità di recuperare gli effetti personali rimasti nella cella 10; che per questo avevano preso dal mazzo la sola chiave di quella cella; che erano insolitamente tesi; che avevano calzato i guanti) di perseguire violentemente il [redacted], detenuto "instabile", che "stava creando troppi problemi" e aveva provocato nella notte l'ennesimo incidente, secondo il [redacted] quella volontà si traduceva immediatamente nell'aggressione del [redacted].

Fazio, infatti, innovando radicalmente il precedente detto, ricordava che immediatamente dopo che i due agenti (che avevano iniziato a discutere "animatamente" con il detenuto già prima di entrare nella cella mentre il Fruttaldo rispondeva che voleva rimanere da solo) erano entrati nella stanza, aveva subito sentito "il rumore di un violento schiaffo".

Orbene, va rimarcato qui - dopo averlo anticipato in precedenza - che di questo (rumore di un violento) schiaffo non vi era stato ricordo da parte di [redacted] [redacted] (come della discussione animata prima ancora di entrare in cella; nella precedente versione lo scambio verbale era collocato all'interno della stanza) in nessuna delle tre precedenti versioni, sia quelle rese al cospetto della polizia penitenziaria sia quella resa alla commissione ispettiva, dove aveva esordito proprio dicendo di non avere raccontato tutto.

Si tratta di un particolare coerente e consequenziale alle circostanze - delle quali si è appena detto - pure introdotte per la prima volta nell'occasione, artatamente esposto per uniformare la propria dichiarazione con quella - di cui aveva evidentemente avuto modo di avere contezza per le vie brevi - resa in precedenza da [redacted].

Immediatamente dopo, continuava il [redacted], aveva sentito i rumori di una colluttazione, di suppellettili scagliate a terra e, quindi, aveva visto un anfibio militare calciare fuori dalla stanza un piccolo coltellino artigianale.

In coerenza con lo schiaffo - appena introdotto nella versione propalata - in queste ultime dichiarazioni [redacted] anticipava la "colluttazione" che, si ricorda, in precedenza collocava solo a seguito della sua entrata nella cella 10 per recuperare il quaderno.

Conseguentemente, era anticipata anche la circostanza del coltellino scalcato da uno degli agenti fuori dalla cella.

Solo dopo questi avvenimenti, riferiva [redacted], egli era stato invitato dagli agenti a entrare nella cella per recuperare il suo quaderno: in questo frangente, notava che entrambe le guardie si erano spostate con il [redacted] all'interno del bagno; il detenuto era con le spalle al muro, immobilizzato, spinto dal [redacted] con un gomito

contro la gola; l'altro agente, il più giovane, pure stava immobilizzando il detenuto; egli, continuava, aveva preso il quaderno era uscito dalla cella e si era andato a posizionare di nuovo davanti la porta d'ingresso del corridoio.

È questa una parte in cui vi coincidenza - se non formale almeno sostanziale - con le precedenti versioni.

Dopo poco tempo, continuava il [REDACTED], gli agenti lo avevano richiamato e mentre egli stava entrando in cella gli avevano detto di azionare l'allarme antincendio che stava vicino alla porta; egli aveva provato più volte a farlo ma l'allarme non scattava; quindi, era rientrato nella cella per riferirlo e mentre stava dentro la stanza aveva visto i due agenti nel bagno, con il [REDACTED] che stava steso a terra, dentro la doccia, con sopra di sé il [REDACTED], che era immobilizzato con una presa al collo, e l'altro agente che pure cercava di immobilizzare il detenuto; i due agenti gli avevano chiesto di aiutarli a spostare [REDACTED] ma egli, non appena aveva preso il volto del [REDACTED], aveva notato che perdeva sangue dalla testa e saliva dalla bocca e teneva gli occhi fuori dalle orbite; in quel momento, sebbene violaceo in viso [REDACTED] era ancora vivo; anzi ebbe un ultimo movimento vitale di resistenza; a quel punto, egli, spaventato, era uscito dalla cella e da quel momento non aveva visto più niente.

Sebbene in linea di massima coerente con le precedenti versioni anche in questa fase il [REDACTED] introduceva un particolare che non poteva non ricordare già in occasione di una delle tre precedenti dichiarazioni: cioè di essersi avvicinato ai tre contendenti riversi a terra sul piatto doccia, nel bagno, perché richiesto dagli agenti di aiutarli e di avere addirittura preso il capo del [REDACTED] accorgendosi che perdeva sangue.

Questo lungo excursus per pervenire alla stessa conclusione del P.M.: non è possibile ricostruire, sulla base della "prova" dichiarativa, con precisione "l'incipit" della colluttazione; ma ciò non perché - come si legge nella richiesta - non sia possibile stabilire chi abbia dato a chi "lo schiaffo" udito dal [REDACTED] (e dal [REDACTED]) ma per la ragione che non vi è prova - né è possibile conseguirla - che quello schiaffo ci sia stato.

Di più, attesa l'instabilità dichiarativa di [REDACTED] e le difformità delle dichiarazioni anche su circostanze e momenti cruciali, non è possibile stabilire - né è possibile colmare la lacuna - l'esatta sequenza degli eventi, non solo l'innescò della colluttazione ma anche le fasi di essa, eventuali pause e riprese nella successione delle azioni, la possibilità di riferire le une e/o le altre al [REDACTED] o agli agenti.

Ciò che qui preme evidenziare è che, a differenza di quanto si legge - a più riprese - nella richiesta di archiviazione non c'è nessuna prova - né è possibile conseguirla in via integrativa delle indagini svolte - che gli agenti fossero "giunti nella cella irrigiditi dal comportamento del detenuto", che stava creando "troppi problemi", quasi che fosse il substrato su cui si sarebbe innescata la successiva "colluttazione", si sarebbe "innescata" la causa - il trigger - dell'evento morboso che portava al decesso del [REDACTED].

In più chiari termini: non c'è prova e neanche il sospetto di un pestaggio organizzato dagli agenti, addirittura portando nella cella un coltello artigianale; non c'è prova e neanche il sospetto dell'esercizio di violenza fisica in danno del detenuto provocato o determinato dagli agenti della penitenziaria; non c'è prova di un accanimento violento degli indagati in danno del detenuto nel corso della "colluttazione".

Quello che complessivamente risulta è che il detenuto aveva "un coltello artigianale" e che, come da versione degli indagati, a un certo punto ha tentato di usare contro di loro. Quello che complessivamente risulta (quale - tra i pochi - elemento costante in tutte le versioni del [REDACTED]) è che gli agenti della penitenziaria non si sono mai lasciati andare a percosse gratuite in danno del detenuto ma che in ogni fase della colluttazione, da loro non cercata e nemmeno provocata, hanno tentato di contenere l'aggressività del [REDACTED] rivolta in loro danno e, deve ritenersi, in danno del [REDACTED] quando costui è entrato in cella e che in questa azione

di contenimento gli stessi agenti si sono trovati a più riprese - quasi - soccombenti, in un ambiente ristretto come il locale bagno che ne ostacolava l'azione, trascinati a terra sul piatto doccia, richiedendo addirittura l'aiuto del [REDACTED], quanto meno per allertare gli altri agenti in servizio.

Quello che complessivamente risulta è che quell'azione di contenimento si è tradotta essenzialmente e principalmente in una presa al collo del detenuto se si comprende bene in una prima occasione con l'avambraccio, in una seconda occasione tenendolo nell'incavo del gomito.

E così si perviene alla valutazione delle conclusioni del CT del PM, secondo elemento essenziale nella costruzione della richiesta di archiviazione.

Il prof. [REDACTED] ha riscontrato sul cadavere del [REDACTED] i segni (ecchimosi, escoriazioni, lesioni), dettagliatamente elencati (da pag. 33 a pag. 35 della relazione scritta) e documentati (fotograficamente), di traumi perfettamente compatibili con una violenta colluttazione; ha stabilito che non tutti erano ascrivibili a questa, essendo in alcuni casi pregressi e che, in ogni caso, non erano stata causa dell'exitus: stabiliva il medico legale che le indagini "hanno permesso di escludere la presenza di lesività traumatica a carico dei diversi settori corporei che possa essere certamente e direttamente causativa del decesso ... è stata riscontrata una lesività, così come sopra descritta, limitata sostanzialmente ai tessuti molli cutanei e sottocutanei e riconducibile ad un'azione contusiva - discontinuativa. Tale lesività risulta per epoca di produzione, in parte riconducibile a episodi pregressi di colluttazione, anche prossimi ai fatti ... e in parte compatibile con la colluttazione del 10.5.2022. Tali lesioni riscontrate, per tipologia, localizzazione ed entità non appaiono quindi dotate di certa e concreta idoneità letifera".

La valutazione non può essere messa in discussione da una generica critica esercitata dagli opposenti (anche sulla base di un altrettanto generica opinione medico legale espressa dai propri consulenti medico legali) sia perché essa non scalfisce il rigore argomentativo sotteso alla valutazione stessa e l'evidenza del riscontro documentale che la sostiene, sia perché essa è perfettamente coerente con quanto sopra è stato concluso in tema di "prova" dichiarativa, e cioè che non c'è stato pestaggio, non c'è stato accanimento degli indagati a colpire il [REDACTED], non c'è stato eccesso nell'esercizio della violenza, diretta esclusivamente al contenimento dell'azione aggressiva del detenuto, all'inizio addirittura portata con il coltello artigianale.

La valutazione è coerente con la storia detentiva prossima agli eventi del Fruttaldo e con quanto dichiarato da [REDACTED] medico in servizio presso l'infermeria della casa circondariale, di turno la notte del 9/10.5.2022 il quale, a seguito della notizia del litigio intervenuto tra [REDACTED] e [REDACTED] (oltre a prestare assistenza al primo e a certificarne, come visto, le lesioni) aveva modo (nonostante la mancata collaborazione del detenuto che ripetutamente rifiutava di farsi visitare) di constatare che il [REDACTED] presentava, quanto meno, "un'escoriazione non sanguinante a livello della tempia destra, poco sopra l'arcata sopracciliare", un'altra "escoriazione a livello della regione retroauricolare destra o poco al di sotto di essa", assenza di lesioni visibili sul torace, "mentre su dorso in regione paravertebrale destra appena sotto la scapola era presente un rossore non sanguinante"; raccoglieva l'affermazione del detenuto che, ribadita la volontà di non farsi visitare, sosteneva che si trattava di lesioni vecchie ("dotto' sono vecchie").

Il Consulente medico legale del PM concludeva - e sul punto ci si deve riportare per brevità alle ampie e argomentate valutazioni che si leggono nella relazione scritta, qui condivise e note alle parti (essendo ampiamente riprese in nella richiesta di archiviazione e in chiave critica negli atti di opposizione) - che la causa mortis - esclusa, lo si ribadisce, l'idoneità letifera delle lesioni riscontrate sul cadavere e l'assenza di segni di un'azione violenta esteriore - è individuata, sulla scorta dell'immediatezza della precipitazione delle cause, associate alla

presenza di segni istopatologici certamente riconducibili all'evento cardiaco acuto occorso - in un edema polmonare acuto cardiogeno, evento improvviso su base cardiogena, che si è innestato sulla documentata presenza di substrati morfologici in grado di favorire l'evento cardiaco fatale e l'esistenza di fattori predisponenti e/o eventi trigger rilevanti nel determinismo del fenomeno letifero, quale lo stress fisico e/o emozionale derivante dalla colluttazione verificatasi.

La valutazione non può essere messa in discussione da una generica critica esercitata dagli opposenti (anche sulla base di un altrettanto generica opinione medico legale espressa dai propri consulenti medico legali) sia perché essa non scalfisce il rigore argomentativo sotteso alla valutazione stessa e l'evidenza del riscontro documentale che la sostiene, sia perché essa è perfettamente coerente con quanto sopra è stato concluso in tema di "prova" dichiarativa, e cioè che non c'è stato pestaggio, non c'è stato accanimento degli indagati a colpire il [REDACTED], non c'è stato eccesso nell'esercizio della violenza diretta esclusivamente al contenimento dell'azione aggressiva del detenuto, all'inizio addirittura portata con il coltello artigianale.

Si richiama quanto detto all'esordio sulla valutazione a operarsi in sede di archiviazione: non c'è prova - né è possibile altrimenti acquisirla a completamento delle indagini preliminari svolte, non solo che vi sia stato un pestaggio ma anche che gli indagati abbiano innescato la colluttazione (causando così il cd trigger, l'innescò delle condizioni che portavano all'evento cardiaco).

E qui si tratta l'ultimo argomento.

Nel contesto critico sviluppato nei confronti della richiesta di archiviazione e alla relazione del CT del PM, si è dato rilievo all'azione degli agenti ricordata a più riprese dal [REDACTED] che si è concretata in una presa al collo del [REDACTED] e, in modo corrispondente, a una pretesa lacuna nell'indagine del prof. [REDACTED] che non avrebbe notato o preso in considerazione una frattura dell'osso ioide, precisamente di uno corno superiore.

[REDACTED] sarebbe stato strozzato e la frattura ne era indice inequivoco.

La tesi è priva di fondamento per l'assenza di qualsivoglia elemento medico legale che dimostri lo strozzamento: in primo luogo, l'esame esterno del cadavere non evidenziava segni di stasi ematica (petecchie, congestioni) a livello della faccia; né segni significativi a livello del collo (solo una minuta area ecchimotica escoriata a circa 5 cm dal giugulo in prossimità della regione sopraclaveare); non si registravano infiltrati emorragici in sede dermica e nel sottocutaneo, nel cellulare lasso perimuscolare, in sede sottofasciale e nel contesto dei muscoli e a livello della laringe e nella tiroide; anzi, si legge nella relazione scritta "integri i tessuti sottocutanei del collo che risultavano esenti da infiltrazioni ematiche"; soprattutto, in modo decisivo, alla sezione cadaverica (quindi non semplicemente alla visione di un fotogramma del PMCT sul quale si sono basate le opposizioni sulla base di un'affrettata consulenza di parte) risulta "osso ioide e cartilagini laringee in sede, norme conformate e rapportate, così come la trachea e i fasci vasculo nervosi del collo, che risultano macroscopicamente indenni".

Anche questa critica in opposizione è destituita di fondamento.

In conclusione, sebbene con motivazione integrata dalle argomentazioni e valutazioni svolte, la richiesta di archiviazione è accolta;

p.q.m.

dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'associazione Antigone onlus; rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e da [REDACTED] e l'opposizione proposta dal GNPL; accoglie la richiesta di archiviazione e dispone l'archiviazione del procedimento penale; ordina la confisca e la distruzione del coltello in sequestro; ordina la restituzione degli atti la PM; manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Salerno, 20.10.2023.

Il giudice
Dott. Vincenzo Pellegrino

11

TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO GIUGUP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Gen. 20 OTT. 2023
Assistente Giudiziario
Donna Alessandra Bassi